



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28-12-2010 (punto N. 73)

Delibera

N.1126

del 28-12-2010

Proponente

DANIELA SCARAMUCCIA

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile: Emanuela Balocchini

Estensore: Grazia Maria Frances Boccuti

Oggetto:

Regolamento di attuazione dell'art.4 ter della L.R. 4 aprile 2007, n.18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri". Approvazione ai fini dell'acquisizione del parere ex art.42, comma 2, dello Statuto Regionale.

Presenti:

ENRICO ROSSI

SALVATORE ALLOCCA

ANNA RITA BRAMERINI

LUCA CECCOBAO

ANNA MARSON

RICCARDO NENCINI

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

DANIELA SCARAMUCCIA

GIANFRANCO SIMONCINI

STELLA TARGETTI

ALLEGATI N°: 3

ALLEGATI:

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale	Testo regolamento
B	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione Illustrativa
C	Si	Cartaceo+Digitale	Relazione tecnico-normativa

STRUTTURE INTERESSATE:

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Note:

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e cadaveri”, ed in particolare l’articolo 4 ter della stessa, che demanda al regolamento regionale la definizione dei requisiti dei loculi areati;

Visto l’art.42, comma 2, dello Statuto regionale secondo il quale i regolamenti di attuazione delle leggi regionali sono approvati dalla Giunta con il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;

Vista la legge regionale del 22 ottobre 2008, n.55”Disposizioni in materia di qualità della normazione”;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010;

Acquisito il parere favorevole della direzione generale della Presidenza di cui all’art. 16, comma 4, del regolamento interno della Giunta regionale 2 Novembre 2010, n. 2;

A voti unanimi

DELIBERA

1.di approvare lo schema del regolamento di attuazione dell’art. 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 ”Disciplina del trasporto di salme e cadaveri” allegato al presente atto, al fine dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente ai sensi dell’art. 42, comma 2, dello Statuto regionale;

2. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale;

3. di provvedere con successiva deliberazione alla definitiva approvazione del suddetto regolamento di attuazione.

Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18, comma 2, della legge regionale n. 23/2007.

**SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA**

**Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI**

**Il Direttore Generale
BEATRICE SASSI**

Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri)

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 2 – Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 3 – Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 4 – Parere igienico sanitario (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 5 – Metodi di confezionamento della bare (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri);

visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010;

visto il parere della direzione generale della Presidenza;

vista la deliberazione della Giunta regionale...;

visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del...;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 4 ter della l.r. 18/2007, che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, demanda al regolamento la definizione dei requisiti dei loculi areati;
2. il sistema delle sepolture areate, già contemplato in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), assicura il vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali;
3. infatti questo particolare sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Oggetto (articolo 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), definisce i requisiti dei loculi areati.

Art. 2

Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all'interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

Art. 3

Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.
5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.
6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile.
7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di

canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dei gas dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

Art. 4

Parere igienico sanitario (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. I progetti di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione di loculi areati sono approvati sentito il parere igienico sanitario della azienda unità sanitaria locale competente, che valuta l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas.

Art. 5

Metodi di confezionamento delle bare (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

2. E' vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro.

3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Relazione illustrativa del regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).

Sono passati ormai sei anni da quando la Regione Toscana, a seguito dell'entrata in vigore della legge nazionale sulla cremazione (legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"), ha approvato la legge sulla conservazione e la dispersione delle ceneri (legge regionale 31 maggio 2004, n. 29).

Oltre che all'esigenza primaria di rispettare la volontà del defunto, la normativa in questione rispondeva ad un'esigenza pratica sempre più avvertita: quella di risolvere il problema del sovraffollamento dei cimiteri.

Quello della carenza di spazi cimiteriali è, com'è noto, un problema annoso i cui effetti negativi si ripercuotono sulla collettività ed in primis sui parenti del defunto che ne conservano la memoria.

La presente proposta di regolamento, che la Giunta regionale è tenuta ad approvare ai sensi dell'articolo 4-ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), allo scopo di definire i requisiti dei loculi areati, risponde a questa stessa esigenza.

Il sistema delle sepolture areate, ad oggi espressamente contemplate solo in Lombardia (Reg. regionale 6/2004), in Emilia Romagna (Reg. regionale 4/2006) e nelle Marche (Reg. regionale 3/2009), infatti, favorisce i processi di mineralizzazione dei cadaveri (il processo di sublimazione naturale termina spontaneamente dopo 3 o 4 anni dalla avvenuta tumulazione) e consente di ridurre drasticamente il periodo di conservazione dei cadaveri all'interno del loculo.

Con questo sistema le concessioni cimiteriali, una volta perpetue ed adesso (ormai) solo ventennali, potrebbero essere ragionevolmente limitate a tempi anche inferiori a dieci anni.

La proposta di regolamento si compone di cinque articoli: il primo indica l'oggetto del regolamento; l'articolo 2 definisce i loculi areati; l'articolo 3 elenca i requisiti dei loculi areati; l'articolo 4 prevede il parere che le aziende sanitarie sono tenute a rilasciare in ordine all'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate, ed, infine, disciplina le modalità di confezionamento delle bare nel caso di tumulazione areata.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Titolo: regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri)

I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

1. Verifica della corretta attuazione della legge di riferimento

La proposta di regolamento dà corretta attuazione all'articolo 4 ter della l.r. 18/2007.

2. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statuari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale

L'intervento è compatibile con i principi esposti.

3. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono profili di interferenza con l'ordinamento comunitario.

4. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein).

Non sussiste necessità in quanto la materia della proposta in esame non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein.

II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione

1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa.

La proposta di regolamento è conforme ai principi della l.r. 55/2008.

2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dal Manuale operativo del processo giuridico-legislativo, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento.

La proposta di regolamento è conforme alle tecniche redazionali di cui sopra.

3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica

La proposta di regolamento non contiene disposizioni del tipo indicato.

4. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina

La proposta di regolamento non introduce una disciplina transitoria.